



GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2015

Quali le sanzioni se viene violata la norma sulla tracciabilità di incassi e pagamenti? (Risposta al Quesito dell'Utente n. 9743)



L'innalzamento del limite di tracciabilità da € 516,46 ad € 1.000,00 a decorrere dal 01/01/2015 riguarda solo gli enti in regime di L. 398/1991 o anche le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica che ricevono unicamente proventi da attività istituzionale?



Stefano ANDREANI

COMMERCIALISTA IN FIRENZE

Condividi

L'elevazione da 516,46 a 1.000 euro del limite per le operazioni non tracciate ci dà lo spunto per esaminare le conseguenze della violazione di tale disposizione, talvolta non ben chiare nemmeno ai verificatori fiscali: cogliamo pertanto l'occasione di questo quesito per analizzare quali sanzioni sono previste dalla legge, dato che nei vari processi verbali di constatazione che ci sono capitati abbiamo visto far discendere da tale violazione le conseguenza più disparate, dalla perdita della qualifica di ente non commerciale, alla qualificazione di tali somme, *tout court*, come ricavi commerciali.

1. L'evoluzione del quadro normativo di riferimento

a) L'art. 25/133, originario

L'art. 25, settimo comma, della Legge 13/5/1999 n. 133, nella formulazione originaria, stabiliva che *"Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ... sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine di realizzare una semplificazione degli*

adempimenti previsti per i contribuenti in sede di dichiarazione e conservazione documentale, nonché le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a lire 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva".

Una mini legge delega, quindi, che demandava a un successivo decreto la fissazione delle procedure di controllo per monitorare le operazioni superiori a 100.000 lire.

b) Il Decreto 26/11/1999 n. 473

In attuazione di tale delega è stato emanato il Decreto del 26/11/1999 n. 473, il quale *"Visto l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133...Visto, in particolare, il comma 7 del citato articolo 25 il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono emanate le relative modalità di attuazione, nonché le procedure di controllo"* all'art. 4, terzo comma, stabilisce quanto segue:

"I pagamenti o i versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati con modalità diverse da quelle previste nei precedenti commi concorrono in ogni caso, rispettivamente, a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante e, qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima".

c) La legge 21/11/2000 n. 342

L'art. 37, secondo comma, della Legge 21/11/2000, ha completamente riscritto l'art. 25 della legge 133/99, perché ha stabilito che *"a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti",* dettando 5 commi completamente nuovi, e *"b) i commi 5 e 6 sono abrogati".*

In questa riscrittura, il nuovo quinto comma del nuovo art. 25 recita: *"I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 34, della legge 23/8/1988 n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16/12/1991 n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, ..."*

Infine, importante è il quarto e ultimo comma, che affronta il problema della decorrenza di tali importanti modifiche, stabilendo che:

"Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1 gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473".

Insomma, la modifica ha effetti retroattivo fin dal 1/1/2000, ma tutti gli atti adottati antecedentemente sulla base della vecchia normativa sono fatti salvi.

d) L'art. 11 del D. Lgs. 18/12/1997 n. 471

Abbiamo visto che l'attuale art. 25 stabilisce che per la violazione della disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti sopra un milione di lire si applicano "sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471.

Ora, tale articolo prevede in realtà quattro sanzioni diverse, tutte dettate per violazioni particolari fra le quali non compare quella di cui ci stiamo occupando, ma una interpretazione "volonterosa" ci fa pensare che il riferimento voglia essere alla sanzione "generica" stabilita dal primo comma di tale articolo, che recita:

"Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:

- a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;*
- b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;*
- c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti".*

2. La risposta al quesito

La normativa attualmente in vigore stabilisce quindi le seguenti sanzioni per la violazione dell'obbligo di effettuare con modalità tracciabili le operazioni di importo superiore a 1.000 euro:

- a) **la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16/12/1991 n. 398**, disposizione che quindi riguarda solo i soggetti che si avvalgono di tale regime.
- b) **l'applicazione della sanzione da 258,23 a 2.065,83 euro**, disposizione che, stante la formulazione della norma, pare riguardare tutte le associazioni sportive, indipendentemente dal regime fiscale adottato. E sinceramente ciò non ci pare in contrasto con la coerenza del sistema, dato che le associazioni sportive dilettantistiche, oltre alla possibilità di avvalersi del regime di cui alla Legge 398/91, beneficiano di altre importanti agevolazioni, prima fra tutte proprio quella di cui si occupa il primo comma dell'art. 25, ovvero i c.d. "compensi sportivi": ci pare legittimo che a fronte di tali agevolazioni sia dettato lo specifico vincolo della tracciabilità dei pagamenti, la cui violazione soggiace a una sanzione specifica.

3. Un paio di osservazioni conclusive

Relativamente al precedente punto "a)", la recente Risoluzione 19/12/2014 n. 102 (che desta peraltro più di una perplessità, si veda sul punto l'articolo di Giuliano Sinibaldi, [L'obbligo di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie per gli enti in regime di L. 398/1991](#), in [Newsletter n. 23/2014](#)) ha stabilito che "qualora vengano meno nel corso dell'anno i presupposti per l'applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l'applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venute meno i requisiti".

Relativamente al precedente punto "b)", ricordiamo che l'art. 12, I comma, del 18/12/1997 n. 472, rubricato "Concorso di violazioni e continuazione" stabilisce che "È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata dal quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione".

Ma cosa significa “violazioni formali”? Se una associazione viola nello stesso anno più volte la disposizione sulla tracciabilità delle operazioni, si applica una sanzione per ogni violazione, o si applica la sanzione solo una volta, aumentandola da un quarto al doppio?

Sul punto, la Relazione di accompagnamento al D.Lgs. 203/1998 ricorda che la limitazione del beneficio stabilito dal primo comma dell'art. 12 alle sole violazioni formali è stato previsto proprio *"al fine di evitare che possa usufruire del beneficio dell'irrogazione di una sanzione più mite l'autore di ripetute violazioni della stessa norma, il quale - proprio per il reiterarsi della sua condotta - manifesta una particolare pericolosità per il fisco, meritevole, al contrario, di un trattamento sanzionatorio più grave"*.

Personalmente temiamo che l'aver violato ripetutamente l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti possa essere considerato comportamento di “particolare pericolosità”, e quindi la sanzione possa essere irrogata in 258,23 euro per ogni violazione, ma la questione è tutt'altro che chiara.

APPROFONDIMENTI



MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2015

PAGAMENTI E INCASSI SOPRA I 1.000 EURO (A margine dell'innalzamento del limite di tracciabilità)



Un nostro gentile abbonato, dopo aver letto l'articolo di Stefano Andreani apparso sulla Newsletter n. 2/2015 sulle conseguenze degli incassi e pagamenti in contanti sopra i mille euro, chiede quale rapporto vi sia fra queste sanzioni e quelle previste dalla normativa antiriciclaggio, che stabilisce lo stesso limite.



Stefano ANDREANI

COMMERCIALISTA IN FIRENZE

Condividi

Un grazie all'attento abbonato che ha sollevato il problema, che nell'articolo sull'ultima Newsletter ([Quali le sanzioni se viene violata la norma sulla tracciabilità di incassi e pagamenti?](#)) non era stato affrontato e che invece è bene sottolineare.

Nell'articolo sono infatti state esaminate le conseguenze della violazione dell'art. 25 della Legge 133/1999, ovvero il divieto di effettuare incassi e pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro, stabilito per i sodalizi sportivi (e secondo l'Agenzia delle Entrate per tutti i soggetti "in regime 398").

A tale disposizione si affianca quella di **carattere generale**, in vigore per l'attuale importo dal 6/12/2011, stabilita dalla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) che stabilisce:

- all'art. 49, comma 1, che *"E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati."*
- all'art. 58, comma 1, che *"... alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, ... si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito"*
- e sempre all'art. 58, al comma 7-bis, che *"Per le violazioni previste dai commi 1,... la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro"*.
- e sanzioni ancor più pesanti sono stabilite per i professionisti che vengono a conoscenza della violazione e non effettuano le dovute segnalazioni.

In sostanza, quindi:

- a) per i sodalizi sportivi e, secondo l'Agenzia delle Entrate, tutti i soggetti in regime 398, si applica l'art. 25 della legge 133/1999 e le sanzioni illustrate nell'articolo nella scorsa newsletter (perdita della 398 e sanzione amministrativa)
- b) per tutti i soggetti, compresi quindi i soggetti di cui al punto precedente, si applica (per l'importo attuale, dal 6/12/2011) la rigorosa normativa antiriciclaggio, che prevede:
 - sanzioni estremamente pesanti, a carico sia del soggetto che del professionista in qualche modo coinvolto
 - l'obbligo di tener conto anche delle operazioni frazionate
- c) le due normative avevano fino al 31/12/2014 soglie diverse, dal 1/1/2015 la soglia è pressoché unificata a 1.000 euro (ricordiamo che l'operazione per 1.000 euro esatti viola la normativa antiriciclaggio, ma non l'art. 25 della Legge 133/1999).

L'articolo è stato ispirato da...

utente Fiscosport n° 1509 - prov. di Forlì (FO)



PAGAMENTI E INCASSI SOPRA I 1.000 EURO

Ho letto con attenzione l'articolo di Stefano Andreani sulle conseguenze degli incassi e pagamenti in contanti sopra i mille euro e chiedo: che rapporto c'è fra queste sanzioni e quelle previste dalla normativa antiriciclaggio, che stabilisce lo stesso limite?